


N. R.G. 5410/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5410/2014 promossa da:

SMS ERSANLAR TARIM MADENCILIK GIDA SANAYI VE TICARET LTD STI, in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con il patrocinio dell'avv.to FRANCESCA
FALBO, giusta procura in atti;

ATTRICE

contro

F.LLI RINALDI DOMENICO E MATTEO S.N.C. DI MATTEO RINALDI, in persona
del legale rappresentante *pro-tempore*, con il patrocinio degli avv.ti GIANANTONIO
TASSINARI e RICCARDO ICILIO ARIOSTINO, giusta procura in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: vendita di cose mobili.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13 settembre
2021, tenutasi in modalità cartolare, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.

Ragioni di fatto e diritto della decisione.

Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi
dell'art. 45, c. 17, L. n. 69/2009.

Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente
riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice conveniva la F.lli Rinaldi Domenico e
Matteo S.N.C. avanti a codesto Tribunale, per sentirla condannare, previo accertamento
dell'inadempimento posto in essere da quest'ultima, consistito nell'aver consegnato della paglia viziata

e difettosa, alla riduzione del prezzo di vendita della merce di euro 78.031,08, nonché, previo accertamento del ritardato invio da parte della Fratelli Rinaldi della documentazione necessaria alla SMS per consentire l'espletamento delle richieste formalità doganali, al risarcimento del danno sofferto e quantificato nella somma di euro 104.500,00, con il favore delle spese di lite.

In particolare, a sostegno della propria richiesta, parte attrice deduceva che la *«merce che veniva caricata sulla nave non corrispondeva assolutamente alla paglia visionata presso gli stabilimenti della Fratelli Rinaldi e accettata»*, secondo quanto avrebbe notato il suo legale rappresentante Sig. Ersan nel porto di Barletta (così atto di citazione, pag. 3) e che *«la difformità riscontrata immediatamente dal Sig. Ersan ineriva la tipologia della paglia e nello specifico la qualità stessa»*, poiché il predetto titolare di SMS si sarebbe accorto, solo nel porto di Barletta, che *«la paglia che Fratelli Rinaldi stava facendo caricare sulla nave diretta ad Antalya, risultava essere di scarsissima qualità, in pessimo stato di conservazione e alcune balle erano addirittura marce»* (cfr. atto di citazione pag. 4). L'attrice sosteneva poi che il suo legale rappresentante avrebbe denunciato *«immediatamente i vizi riscontrati sulla paglia viceversa poi consegnata già all'atto del caricamento sulla nave e direttamente agli incaricati della Fratelli Rinaldi»*, ma la caricazione sulla nave vettrice sarebbe proseguita ugualmente poiché il Sig. Rinaldi, *«oltre a fare proseguire le operazioni di carico, intimidiva il Sig. Ersan minacciando di non consegnare la merce e di trattenere tutte le somme già corrisposte dalla SMS»* (cfr. atto citaz. SMS, *ibidem*, par. 25). L'attrice deduceva, infine, anche la ritardata consegna dei documenti relativi alle merci, che sarebbero pervenuti 9 giorni dopo l'arrivo della nave nel porto di Antalya, così cagionando alla predetta un ingente danno.

Si costituiva in giudizio la Fratelli Rinaldi s.n.c., contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.

La causa, quindi, istruita a mezzo di prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali), previa dichiarazione di decadenza dell'attrice dalla prova testimoniale con ordinanza depositata il 30.11.2020, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.09.2021, sulle conclusioni della sola parte convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La convenuta depositava comparsa conclusoria nei termini di legge.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.

L'attrice ha formulato, in primo luogo, domanda di riduzione del prezzo della merce ricevuta, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta per aver consegnato *“paglia viziata e difettosa”*, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento dei danni, previo accertamento del ritardato invio da parte della convenuta della documentazione necessaria all'espletamento delle formalità doganali.

Preliminarmente, quanto all'individuazione della legge applicabile al contratto *de quo*, va esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (invocata da parte attrice) e riconosciuta l'applicabilità della normativa italiana, ed in particolare delle disposizioni del

codice civile in materia di vendita.

Invero, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Vienna, *“le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti”*.

Ebbene, nel caso di specie, dall'esame del contratto stipulato (allegato in atti), emerge chiaramente che le parti, per mezzo delle ultime due clausole («Art. 6 – Foro competente»; «Art. 7 – Disposizioni finali»), abbiano inteso sia sottoporre le controversie eventualmente nascenti dal contratto *inter partes* al Giudice italiano (Tribunale di Foggia: art. 6), sia rendere esclusivamente applicabile a queste ultime, nonché più in generale al contratto stesso, la normativa italiana interna posta dal codice civile (art. 7: *“Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni del codice civile”*).

Dal combinato disposto delle predette clausole emerge con chiarezza la volontà dei contraenti di scegliere quella italiana quale giurisdizione competente per la soluzione delle vertenze che potessero sorgere tra di loro, nonché di riconoscere, quale legge applicabile per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto, la normativa posta dal codice civile. Pertanto, appare evidente che le parti abbiano inteso operare un'esclusione dell'applicazione della convenzione internazionale CISG ai sensi dell'art. 6 della stessa, con conseguente applicazione della normativa italiana.

Ciò posto, la domanda di riduzione del prezzo è infondata in quanto, come correttamente eccepito dalla convenuta, la società attrice risulta decaduta dalla possibilità di far valere la garanzia ex artt. 1495 e 1511 c.c. Dal combinato disposto delle norme *de quo*, emerge che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 1511 c.c., relativo alla denuncia nella vendita di cose da trasportare, decorre dal giorno del ricevimento della merce. Orbene, fermo restando che il *dies a quo* decorre dal giorno della consegna della merce e che nel caso concreto non risulta provato un diverso termine stabilito dalle parti, dalla documentazione in atti risulta che, nella specie, la merce sia stata consegnata in data 27 aprile 2013 (data della discarica nel porto di Antalya, doc. 8 all. all'atto di citazione), laddove la denuncia è rappresentata da una lettera racc. a.r. in data 30.07.2013, quindi successiva al termine di legge (cfr. doc. 14 all. all'atto di citazione). In proposito, non è stata fornita in giudizio alcuna prova che qualsivoglia denuncia specifica di vizi e/o difetti di qualità, stato e condizioni della merce sia mai stata effettuata dalla società attrice prima di tale data.

L'attrice ha poi evocato, a pag. 11 e 12 del proprio atto di citazione, la sussistenza di vendita di *aliud pro alio*. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli*

elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi poi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti" (cfr., ex multis, Cass. n. 6596/2016) e che "in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., si distinguono dall'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto" (cfr., ex multis, Cass. n. 2313/2016; conforme: Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013).

Orbene, in proposito va rilevato che parte attrice, pur configurando un'ipotesi di *aliud pro alio*, non ha avanzato alcuna domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.: infatti, nelle proprie conclusioni, la SMS ha chiesto esclusivamente la riduzione del prezzo della fornitura di paglia, cosicché la domanda deve essere rigettata.

Esclusa la fondatezza della domanda di riduzione del prezzo per intervenuta decadenza, questo Giudice reputa nondimeno significativo considerare che, nel caso in esame, non vi siano neppure i presupposti per la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice.

Su questo punto, il Tribunale rileva la mancanza di allegazione di qualsivoglia elemento utile volto sia a valutare l'*an* della pretesa, consistente nell'asserito ritardo, da parte della Fratelli Rinaldi, nell'invio della documentazione necessaria alla SMS per consentire l'espletamento delle richieste formalità doganali (cfr. conclusioni atto di citazione) – ed anzi, la parte convenuta ha allegato e provato di aver inviato tutta la documentazione richiesta nei termini pattuiti (doc. 8 e 9 all. alla comparsa di risposta) –, sia a valutare la quantificazione del danno, non essendo stata fornita alcuna prova degli esborsi effettuati.

Conclusivamente, i danni lamentati da parte attrice e/o i costi sostenuti per porvi riparo sono rimasti in questa sede privi di specifica allegazione e di specifico riscontro probatorio, ragion per cui non può procedersi ad alcuna liquidazione di esso, neppure in via equitativa.

Infatti, "l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione"

(Cass. civ., Sez. I, 15/02/2008, n. 3794).

In considerazione del rigetto delle domande, le spese seguono la soccombenza della società attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 (tabella n. 2; scaglione da 52.000,01 a € 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande attoree;
- condanna la SMS ERSANLAR TARIM MADENCILIK GIDA SANAYI VE TICARET LTD. STI., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a rifondere le spese processuali in favore di FRATELLI RINALDI DOMENICO E MATTEO S.n.c. di Matteo Rinaldi., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, liquidate in euro 13.430,00 per compensi ed in euro 25,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, 27 dicembre 2021.

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Elena de Tura